

Citta' metropolitana di Torino

**Allacciamento Snam 4 Mobility Spa - DP 12 Bar in comune di Torino(TO) Via Botticelli. Imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione temporanea ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (L.E. 1/2019\_Torino)**

**Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. Beni e Servizi**

Prot. n. 41- 12231/2019

**OGGETTO: Allacciamento SNAM 4 MOBILITY s.p.a. DN 100 – DP 12 bar in Comune di Torino (TO), Via Botticelli. Imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..**

**Il Dirigente**

Premesso che la Società SNAM RETE GAS S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 – P. Iva 10238291008, deve realizzare un nuovo gasdotto per assicurare la fornitura di metano per autotrazione a un distributore di carburante di proprietà Eni s.p.a. sito in Torino, Via Botticelli;

Vista la Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 388-7397 del 05/07/2019 che, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., accertava la conformità urbanistica e dichiarava, con l'approvazione del relativo progetto, la pubblica utilità dell'opera, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio;

Preso atto che con la succitata determinazione n. 388-7397 del 05/07/2019 si subordinava l'autorizzazione di cui trattasi al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A) della medesima Determinazione ed all'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa in materia;

Preso atto che con il suddetto provvedimento è stata altresì riconosciuta l'indifferibilità e l'urgenza dell'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ;

Verificato che, ex articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione;

Vista l'istanza prot. n. 678 formulata in data 08/10/2019 dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., di imposizione di una servitù di metanodotto e di passaggio carrabile/pedonale, a carico dei fondi di cui al piano particolareggiato d'esecuzione, avente ad oggetto i contenuti ivi indicati e la disposizione dell'occupazione temporanea delle medesime aree per un periodo di mesi 12 al fine di eseguire i lavori sopraindicati;

Considerato che in base all'art. 31 del D.Lgs. n. 164/2000, l'opera in oggetto risulta necessaria ai fini della sicurezza del sistema del gas e che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza in quanto è assolutamente indispensabile, per la realizzazione dell'impianto, mettere a disposizione i fondi di cui al piano particolareggiato di esecuzione allegato, allo scopo eseguirvi i lavori di scavo, posa,

rinterro, collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio della tubazione in acciaio da adibirsi a trasporto di gas naturale;

Preso atto che le indennità offerte dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A in via provvisoria sono state quantificate senza particolari indagini o formalità e conformemente agli artt 22 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM RETE GAS S.P.A., in allegato alla sopraccitata istanza, nel quale sono evidenziate le aree soggette a servitù di gasdotto/servitù di passaggio carrabile e le aree soggette ad occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio, corrispondenti complessivamente ad €7.091,00;

Viste le copie degli avvisi di avvio procedimento inviate da SNAM RETE GAS S.P.A. alle Ditte proprietarie interessate e trasmesse alla Città Metropolitana con nota prot. n. 703 del 14/10/2019;

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SNAM RETE GAS S.P.A., avente ad oggetto i seguenti contenuti:

1. lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. l'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per la protezione elettrica, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
3. la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi, come evidenziato nel piano particolareggiato di esecuzione;
4. l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 6 dall'asse della tubazione per i tratti di condotta fuori terra e/o interrati a tubo libero ed a distanza inferiore di metri 2,5 per i tratti di condotta interrata e posta entro manufatti di protezione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
5. la facoltà della SNAM RETE GAS S.P.A ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
6. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
7. il diritto della SNAM RETE GAS S.P.A al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
8. l'impegno di SNAM RETE GAS S.P.A a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;
9. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
10. restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città Metropolitana di Torino;

Visti:

- il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interne del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259: "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: "Codice dei contratti pubblici", art. 25;
- la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25-3293 "Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche".

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il comma 7 dell'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Visto l'articolo 45 dello Statuto Metropolitanano;

Visto l' art. 48 dello Statuto Metropolitanano, in relazione al giusto procedimento;

## **DETERMINA**

1. Di disporre in favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 – P. Iva 10238291008, ex articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di servitù coattiva e l'occupazione temporanea per un periodo di 12 mesi sulle aree interessate dalla realizzazione del gasdotto per assicurare la fornitura di metano per autotrazione a un distributore di carburante di proprietà Eni s.p.a. sito in Torino, Via Botticelli,

identificate e descritte nel piano particellare grafico e descrittivo, allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la servitù di cui al punto 1. ha il contenuto di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 388-7397 del 05/07/2019, ed è integrata dalle seguenti disposizioni:

1. lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. l'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per la protezione elettrica, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
3. la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi, come evidenziato nel piano particolareggiato di esecuzione;
4. l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 6 dall'asse della tubazione per i tratti di condotta fuori terra e/o interrati a tubo libero ed a distanza inferiore di metri 2,5 per i tratti di condotta interrata e posta entro manufatti di protezione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
5. la facoltà della SNAM RETE GAS S.P.A ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
6. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
7. il diritto della SNAM RETE GAS S.P.A al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
8. saranno liquidati, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;
9. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

3. Di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui all'Allegato A) e relativa planimetria, costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sulle aree asservite, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

4. Di disporre che in corso di esecuzione dei lavori il soggetto proponente dovrà rispettare quanto riportato nel Piano Particolare;

5. Di prendere atto che l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione d'urgenza delle aree, quantificata nell'allegato Piano Particolare, è stata determinata in via provvisoria ai sensi degli artt. 22 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e corrisponde complessivamente ad €7.091,00;

6. Di dare atto che la corresponsione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità e degli interessi, scaturiti a seguito di rideterminazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ove dovuti, è a carico di SNAM RETE GAS S.P.A.;

7. Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di asservimento e occupazione temporanea è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che l'indennità di espropriazione è determinata in via d'urgenza;

8. Di disporre che restano a carico dei rispettivi proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;

9. Di disporre presso l'Agenzia delle Entrate: la registrazione, la trascrizione e le operazioni di voltura dei titoli ablativi, il tutto a cura e spese del beneficiario SNAM RETE GAS S.P.A.;

10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere di SNAM RETE GAS S.P.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili e contestualmente, sempre a cura e spese del beneficiario, potrà essere notificato ai proprietari l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, almeno sette giorni prima del termine.

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e del Comune di Torino e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale.

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 12/11/2019

Il Dirigente della Direzione  
Programmazione e monitoraggio  
OO.PP. beni e servizi  
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

GC/VC

## **ATTESTAZIONE**

*(Art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”)*

Il sottoscritto Arch. Enrico Bruno Marzilli, Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

## **DICHIARA**

che, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Torino, 12/11/2019

Il Dirigente della Direzione  
Programmazione e monitoraggio  
OO.PP. beni e servizi  
Arch. Enrico Bruno MARZILLI